APPLICAZIONE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 OTTOBRE 1944, N. 301, E DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 DICEMBRE 1947, N. 1488

Art. unico

Per stabilire l'anzianita' dei magistrati, ai fini dei concorsi e degli scrutini per la promozione a consigliere di Corte di appello e gradi equiparati, non si tiene conto dell'anticipo nella promozione al grado ottavo ottenuta a norma dell'art. 139, primo comma, prima parte, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, e dell'art. 1 del regio decreto 18 marzo 1943, n. 200.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1952, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione al personale della magistratura dell'art. 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'art. 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488
Estremi	Legge 27 ottobre 1951, n. 1337
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-al-personale-della-magistratura-dell-art-4-del-decreto/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it